

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923,
concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge tende ad assicurare il prodursi degli effetti connessi alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983 - atto Camera n. 3629-A) in considerazione dell'imminente scadenza del 31 dicembre 1982.

Va ricordato che tale disegno di legge prevede che fino al 31 dicembre 1983 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento, rimanendo acquisito allo Stato il relativo gettito.

Analogamente il citato disegno di legge dispone la proroga per il 1983 degli importi della tassa enariale di circolazione — già aumentata per effetto sia del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge n. 153 del 1981, sia del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge n. 52 del 1982 — nonché la proroga della addizionale straordinaria dell'8 per cento sull'imposta locale

sui redditi e sulle ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e altri titoli similari e ai soggetti correntisti postali o depositanti bancari (tenendosi ovviamente conto della soppressione disposta limitatamente all'addizionale sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873). Il medesimo provvedimento conferma altresì per l'anno 1983 la misura del 92 per cento del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi.

È ora assolutamente indispensabile ed urgente, come si è detto, disporre, anche per obiettive ragioni di certezza giuridica, che gli effetti delle disposizioni sopra ricordate inizino a prodursi dal 1° gennaio 1983, assicurandosi così una continuità di linea programmatica ed una invarianza nel gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, recante provvedimenti urgenti in materia fiscale.

Decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 21 dicembre 1982.

Provvedimenti urgenti in materia fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti urgenti in materia fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Fino al 31 dicembre 1983 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1983 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Sono prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione determinati per il 1982 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

È confermata per l'anno 1983 l'addizionale straordinaria dell'8 per cento secondo le modalità stabilite negli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fatto salvo quanto stabilito dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dai precedenti due commi è di esclusiva spettanza dell'erario.

È confermata per l'anno 1983 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1982.

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA